

Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

CAMERA DEI DEPUTATI

Risoluzioni nn. 7-00220, 7-00229, 7-00234 e 7-00247 in materia di iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti

Innanzitutto riporto il saluto della Presidente Nazionale dell'Associazione Franca Biglio che ha inteso delegarmi per la presente audizione ed il ringraziamento per l'invito e l'attenzione che viene dimostrata nei confronti dei nostri Enti cosiddetti di "minori dimensioni";

Sono quasi 5.600 su poco meno di 8.000 comuni quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, oltre il 72% dei comuni italiani che occupano, presidiano, curano e svolgono manutenzione su oltre il 62% di chilometri quadrati della Nazione.

Tramite l'ANPCI sono tantissimi i Sindaci che hanno la percezione, e non solo quella, di essere coinvolti nei dibattiti che portano alla produzione di normative che coinvolgono milioni di cittadini amministrati;

L'attivazione di tutte le forme di consultazione e concertazione risulta essere sicuramente un motivo di vanto da parte di chi la promuove, nel caso di specie da parte di questa onorevole Commissione.

Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, è entrato in vigore il 1° aprile 2023 con l'obiettivo dichiarato di garantire lo snellimento delle procedure e la semplificazione amministrativa.

I principi del risultato, della fiducia, dell'equilibrio contrattuale, dell'apertura alla concorrenza, della qualificazione delle SA nonché la spinta verso la digitalizzazione, sono tutte innovazioni di importanza strategica.

La legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici», prevede, al comma 4 dell'articolo 1, che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti attuativi della legge, il Governo possa apportare ad essi le correzioni e le integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, seguendo la medesima procedura e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti.

Si tratta indubbiamente di un'occasione irrinunciabile per proseguire nell'attuazione degli obiettivi di semplificazione e di snellimento delle procedure, soprattutto a beneficio dei comuni di minori dimensioni che sono costretti a fronteggiare, più di altri, anche le endemiche carenze di personale e di professionalità adeguate.

Nel prendere favorevolmente atto delle risoluzioni in discussione, tese ad apportare correttivi al testo attualmente in vigore, si sottolineano in particolare i seguenti aspetti:

1. nell'intento di rafforzare l'applicazione del criterio di affidamento dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di favorire la trasparenza, la pubblicità e la concorrenza, si concorda nella necessità di ridurre, dopo la fase di accelerazione nella realizzazione degli obiettivi PNRR, gli importi per i quali è possibile utilizzare la procedura negoziata senza bando (ad esempio, con soglia a 2,5 milioni di euro, come proposto alla lettera b) della risoluzione n. 7/00247);
2. per migliorare il controllo sul subappalto ed evitare una catena infinita di subappalti (c.d. subappalto "a cascata"), incompatibile con i controlli di qualità e sicurezza, si concorda con il punto sub 7) della risoluzione n. 7/00220 e con la lettera g), n. 1), della risoluzione 7-00229, che non ammettono ulteriori subappalti oltre a quelli stabiliti dal primo subappaltatore, nonché con il punto sub 7), lettera b) della risoluzione n. 7-00234 riguardo all'estensione degli obblighi e divieti previsti nei rapporti tra contraente principale e subappaltatore, con particolare riferimento al divieto di ribassare i costi della sicurezza e della manodopera;
3. con riguardo al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Codice vigente ha soppresso il tetto massimo del 30 per cento per l'incidenza dell'elemento prezzo. Tale scelta, nell'applicazione concreta, rischia di non premiare le offerte qualitativamente migliori, trasformandolo l'OEPV in una sorta di massimo ribasso "mascherato". Si concorda, pertanto, con la reintroduzione di un tetto per il punteggio economico (ad esempio, pari al 20 per cento, come da lettera g. della risoluzione 7/00247);
4. con riferimento alla clausola di revisione dei prezzi, si auspica una chiarezza ed esatta individuazione della regolamentazione soprattutto al fine di scongiurare possibilità di contenziosi;
5. si propone la riduzione del numero degli adempimenti nonché l'implementazione di sistemi di interoperabilità tra le varie piattaforme informatiche che evitino duplicazioni o sovrapposizioni di caricamento dei dati, riducendo i carichi di lavoro del personale con conseguenti benefici particolarmente per i comuni più piccoli.

In conclusione, si rappresenta l'esigenza di continuare nel perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di snellimento delle procedure amministrative secondo la logica del "fare bene e fare presto", cui, tuttavia, faccia da contraltare un concreto rafforzamento dei controlli interni e, soprattutto, esterni, finalizzati a scongiurare – in via preventiva – ed a reprimere e sanzionare – in via successiva – ogni pratica non conforme al dettato normativo.

Roma 09.09.2024

Zaccaria Spina

Componente Direttivo Nazionale ANPCI

Franca BIGLIO

Presidente Nazionale ANPCI